



COMUNE DI LACONI  
*Provincia di Oristano*

**SETTORE AMMINISTRATIVO**

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE UBICATI NEL COMUNE DI LACONI**

Vista:

- la L.R. 6 aprile 1989, n.13 "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni e integrazioni", e ss.mm.ii;
- la propria determinazione n. 558 del 02.10.2024;

**Art. 1 - INDIZIONE BANDO DI CONCORSO**

E' indetto, ai sensi degli artt. 4 e 12 della L.R. 6 Aprile 1989, n° 13, e successive modificazioni e integrazioni, il Bando di Concorso, per la formazione di una graduatoria generale e sub graduatoria, valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel territorio del Comune di Laconi, nonché ai fini dell'assegnazione in locazione a canone sociale di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune di LACONI (c.d. alloggi ex casa Scalas) di cui alla Deliberazione della G.C. n° 6 del 12.02.2016.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale, anche su proposta dei comuni localizzatori, di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6 Aprile 1989, n° 13 per far fronte a situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza di gravità; Anche per l'assegnazione degli alloggi riservati devono sussistere i prescritti requisiti di carattere generale, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, di durata comunque non eccedente gli anni due.

**Art. 2 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO**

Possono partecipare al bando di concorso tutti i soggetti che posseggono i seguenti requisiti:

- A) Cittadinanza Italiana o di uno Stato dell'Unione Europea**; il diritto si estende ai cittadini stranieri extraeuropei<sup>1</sup> che siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D. L. n. 113/2018 (c.d. Decreto Salvini).

I cittadini extraeuropei concorrono all'assegnazione degli alloggi in condizione di parità con i cittadini europei.

<sup>1</sup>Art. 40 D.Lgs. 286/98 [...] Comma 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. [...] Comma 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica

**B) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale** nel Comune di Laconi salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati (così come intesi ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991 n. 7 art. 2 lett. a)<sup>2</sup> per i quali è ammessa la partecipazione così come previsto dall'art. 2 c. 1 lett. b) della L.R. n. 13/89. Per attività lavorativa principale si intende l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

**C) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato** e nell'ambito territoriale del Comune di Laconi.

E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) L.R. 13/89:

- non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone;
- non inferiore a 60 mq per 3 - 4 persone;
- non inferiore a 75 mq per 5 persone;
- non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre;

Si considera comunque adeguato:

- l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone;
- l'alloggio di almeno 1 vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo familiare composto da una persona.

**D) Non titolarità di diritti di cui all'art. 2, punto c), L.R. 6 Aprile 1989, n. 13, su uno o più alloggi, anche se inadeguati** ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della L. n. 392/78, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale di assegnazione, ovvero nel comune di Laconi. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa legge n. 392/78, con l'applicazione dei seguenti parametri:

1) Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale:

- 45mq + 9mq= 54mq per 1-2 persone;
- 60mq + 12mq= 72mq per 3-4 persone;
- 75mq + 15mq= 90mq per 5 persone;
- 95mq + 19mq= 114mq per 6 persone ed oltre;

2) Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1.05;

3) Classe demografica del Comune di Laconi: qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4) Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5) Coefficiente di zona edificata periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni;

6) Coefficiente di vetustà pari al 20 anni, da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

7) Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

**E) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio** realizzato con contributi pubblici ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

<sup>2</sup>Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991 n. 7 art. 2, sono considerati Sardi emigrati:

- coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana

**F) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare**, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 05/08/1978, n° 457 e ss.mm.ii., pari attualmente a € **16.828,00**, (Deliberazione Giunta Regionale n. 14/88 del 22.05.2024) salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando. Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.

**MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO (ai sensi della legge n° 457/78)**

*Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e, qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, calcolato nella misura del 60%.*

**G) Non aver ceduto**, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice;

**H) Non occupare**, un immobile senza titolo;

**I) Non aver occupato**, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di ERP dopo il 28/05/2014 anche se successivamente rilasciato nella disponibilità dell'ente gestore;

**I requisiti devono essere posseduti** da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f), g), h), i) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento di assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativo al reddito. L'occupazione senza titolo in vigenza del presente bando e della successiva graduatoria comporterà l'esclusione dalla stessa.

**Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda** che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente articolo; tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda.

**DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE (ai sensi della L.R. 13/89)**

*Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.*

*Fanno anche parte del nucleo familiare:*

*\*il convivente more uxorio;*

*\*gli ascendenti fino al terzo grado (genitori, nonni, bisnonni);*

*\*i discendenti fino al terzo grado (figli, nipoti, bisnipoti);*

*\*i collaterali fino al terzo grado (fratelli e sorelle, nipoti figli dei figli, zii paterni e materni);*

*purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.*

*Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare:*

*\*risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso;*

*\*essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati;*

*\*essere comprovata dalle risultanze anagrafiche.*

**Art. 3 - GRADUATORIA GENERALE**

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi è formata, come stabilito dall'art.9 della L.R. n.13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle **condizioni soggettive ed oggettive** dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

**Art. 4 - SUB-GRADUATORIA**

Gli appartenenti alle particolari categorie di concorrenti individuate ai punti a.3) e a.4), art. 9 della L.R. n. 13/89, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente vengono rispettivamente collocati d'ufficio in distinte sub-graduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei prioritari beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq. 45, da ripartirsi fra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale del 10 % degli alloggi minimi realizzati.

Identica procedura è seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto a. 5) dello stesso sopra citato articolo 9 LR n. 13/1989, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei precedenti commi e non assegnati alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati saranno assegnati secondo le graduatorie generali.

**Art. 5 - CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è stabilito dalla L.R. 06.04.1989 n. 13 come modificata dalla L.R. 28.04.1990 n. 14 e dalla L.R. 5 luglio 2000 n. 7, e ss.mm.ii. In attuazione della normativa, per il calcolo dei canoni si considerano il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale, dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo, sulla classe demografica dei Comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile).

**Art. 6 - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi è formata sulla base dei punteggi così attribuite:

A- CONDIZIONI SOGGETTIVE, POSSEDUTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA		
[MASSIMO 8 PUNTI]		
A.1	Reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art.21 della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modificazioni e integrazioni (Deliberazione Giunta Regionale n. 4/50 del 16/12/2023 fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando):	
	A.1.1	Non superiore a €1.830,00 annue per persona
	A.1.2	Non superiore a €3.050,00 annue per persona
A.2	nuclei familiari composti da cinque o più unità	Punti 1
A.3	<b>Anziani:</b> richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.  <i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 6</i>	Punti 1
A - CONDIZIONI SOGGETTIVE, POSSEDUTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA		
[MASSIMO 8 PUNTI]		
A.4.1	Famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla domanda	Punti 1

A.4	Se la condizione non si realizza nei termini indicati Il punto sarà revocato ed il nucleo familiare verrà collocato in coda al gruppo del punteggio risultante		Punti 1
	A.4.2	famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla domanda  In entrambi i casi il punteggio verrà assegnato purché il nucleo familiare viva in coabitazione (anche con la famiglia di origine), occupi locali a titolo precario o dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata (non cumulabile con A.6)	
A.5	A.5.1	presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3.	Punti 2
	A.5.2	presenza nel nucleo familiare di persone affette da handicap, formalmente riconosciuto dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 (non cumulabili fra loro) Rientrano nella presente fascia di punteggio i minori cui non sia riconosciuta una graduazione percentuale dell'invalidità o una riduzione della capacità lavorativa, la cui disabilità sia così classificata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;</li> <li>• Minore invalido totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita;</li> <li>• Minore invalido totale con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.</li> </ul>	Punti 3
A.6	Emigrati e profughi, nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla domanda. non cumulabile con A.3 e A.4  Punteggio attribuibile solo agli emigrati all'estero		Punti 2
A.7	nuclei familiari monoparentali, famiglie costituite da un solo genitore e uno o più figli minori		Punti 2
<b>B- CONDIZIONI OGGETTIVE, POSSEDUTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO [MASSIMO 10 PUNTI]</b>			
B.1	situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni, dovuta a:		Punti 4
	B.1.1	abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave) non cumulabile con B.1.3eB.3	
	Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per inadempienza contrattuale.		
	B.1.2	coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave) non cumulabile con B.2 e B.3	Punti 2

		2 o più nuclei familiari (come definiti al punto 4) distinti anagraficamente, che occupino lo stesso alloggio e non abbiano tra loro rapporti di parentela	
	B.1.3	abitazione in alloggio ant igienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi non cumulabile con B.1.1 e B.3	Punti 2
	B - CONDIZIONI OGGETTIVE, POSSEDUTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO [MASSIMO 10 PUNTI]		
	B.2.1	abitazione in alloggio sovraffollato (due persone a vano utile)	Punti 2
	B.2.2	abitazione in alloggio sovraffollato (tre persone a vano utile)	Punti 3
	B.2.3	abitazione in alloggio sovraffollato (quattro persone a vano utile)	Punti 4
B.2	Il suddetto punteggio verrà attribuito: · dividendo il numero dei componenti del nucleo familiare per il numero dei vani utili indicati nel verbale ASL, il numero risultante verrà arrotondato all'unità superiore; · nella misura di 0,50 al titolare di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'articolo 2 punto c) della L.R. 13/89 se lo stesso non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto fra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia considerato adeguato (non cumulabile con B.1.2 e B.3)		
B.3	richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi) non cumulabile con tutte le altre condizioni oggettive B.		Punti 4

### **Art. 7 RISERVE**

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale, anche su proposta di questo Comune, di riservare sino al 25% degli alloggi da assegnare per far fronte:

- a specifiche situazioni di emergenza abitativa esistenti alla data del bando quali:
  - a) sfratti esecutivi, non intimati per inadempienza contrattuale;
  - b) sistemazione di emigrati o di profughi;
- alle seguenti condizioni sopravvenute successivamente al termine di scadenza del bando di concorso, valutabili anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale:
  - c) donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari;
  - d) pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità;
  - e) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, che non siano occupate abusivamente o senza titolo;
  - f) trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine (su formale richiesta dei Comandi Provinciali di appartenenza);
  - g) altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

### **Art. 8 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sui modelli predisposti dal Comune, che potranno essere scaricati dal sito istituzionale dell'Ente [www.comune.laconi.or.it](http://www.comune.laconi.or.it) nella sezione "Concorsi" oppure disponibili presso gli uffici comunali, dovrà essere indirizzata al Servizio

Amministrativo e trasmessa in busta chiusa ove dovrà essere riportata la seguente dicitura "Domanda per l'assegnazione in locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale", **entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURAS.**

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda (30°,60°,90°) dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo. La domanda dovrà pervenire in una delle seguenti modalità:

- spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A/R. In tal caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione. Saranno accolte le domande che, spedite nei termini, siano pervenute al Comune entro il 15°giorno lavorativo successivo alla scadenza.
- Consegnata a mano in busta chiusa, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Laconi sito in Piazza Marconi, 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
- mediante Posta Elettronica Certificata alla casella PEC del Comune di Laconi all'indirizzo [protocollo@pec.comune.laconi.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.laconi.or.it) avendo cura di riportare nell'oggetto "**Domanda per l'assegnazione con concessione d'uso di alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale**". In tal caso la domanda sarà valida:
  - a) Se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
  - b) Ovvero, mediante scansione dell'originale del modulo di domanda debitamente sottoscritto dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare maggiorenni, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda. Il modulo di domanda
  - c) e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore..

I cittadini già iscritti nella vigente graduatoria generale, devono ripresentare domanda entro gli stessi termini di cui sopra.

#### **Art. 9 - CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA.**

La domanda di partecipazione al concorso è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale il concorrente esplicitamente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti familiari, i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 2 del presente bando.

A tal fine **la domanda deve essere sottoscritta, congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, pena l'inammissibilità della domanda.** Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei suddetti sottoscrittori (a pena di nullità della domanda) ed inoltre occorre allegare il modulo "Dichiarazione attestante l'assolvimento del pagamento della marca da bollo). Occorre esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.lgs. n. 163/2003 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. lgs. N. 101/2018, che saranno utilizzati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria.

#### **Documenti da allegare alla domanda**

Per i richiedenti con requisiti specifici e/o aggiuntivi, oltre alla documentazione richiesta per la generalità dei richiedenti, il possesso di tali requisiti deve essere comprovata con apposita

dichiarazione in autocertificazione o allegando adeguata documentazione secondo le indicazioni di seguito riportate:

**A) Per i CITTADINI EXTRA COMUNITARI:**

- copia conforme di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6 D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D. L. n. 113/2018) e/o di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo

**B) Per gli EMIGRATI:**

- copia conforme del certificato dell'autorità consolare e certificato storico di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di stato di emigrato

**C) Per i PROFUGHI**

- copia conforme del certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo

**D) Per i PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI:**

- copia del certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente Autorità sanitaria

**E) Per le FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE/GIOVANI COPPIE:**

- **costituitesi entro due anni dalla data di presentazione della domanda:** certificato di matrimonio oppure dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storico con l'indicazione della data del matrimonio e, nel caso di non residenti nel Comune di Uras, l'indicazione del Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio;
- **previsione di costituzione entro un anno dalla data della domanda:** autocertificazione della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare entro n. 1 anno;

In entrambi i casi di cui al presente punto e), dovrà essere presentata idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente vive in coabitazione, anche con la 10 famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata.

Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, il relativo punteggio assegnato sarà revocato con successivo riesame della domanda e verifica del persistere dei requisiti di ammissione e/o rettifica del punteggio assegnato.

**F) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO SOTTO L'ASPETTO IGIENICO-SANITARIO:**

- certificato della ASL in originale o copia conforme, contenente la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali;
- provvedimento dell'autorità competente attestante che trattasi di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica;

**G) SFATTO RILASCIO ALLOGGIO:**

- allegare copia del provvedimento giudiziario di sfratto o del verbale di conciliazione giudiziaria o dell'ordinanza di sgombero o del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente che usufruisce dell'alloggio di servizio.

**I) SEPARAZIONE:**

- copia della sentenza omologata di separazione.

**L) ALTRO:**

- ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre.

La presentazione di domande incomplete comporterà l'esclusione, se non regolarizzate nei termini assegnati in sede di istruttoria.

Le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

## **Art. 10 - ISTRUTTORIA, CONTROLLI, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, RICORSI.**

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n° 445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le denunce alle autorità competenti e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto. I nominativi dei richiedenti assegnazione alloggio di ERP potranno essere inviati agli organi territoriali preposti ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune procederà:

- **all'istruttoria**, verificando la completezza e la regolarità della domanda e la presenza della documentazione richiesta;
- **alla verifica** della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dal bando;
- **all'esclusione** delle domande incomplete e non debitamente regolarizzate;
- **all'attribuzione del punteggio** spettante in base alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate e, nei casi richiesti, debitamente documentate;
- **alla formazione della graduatoria provvisoria**, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, che sarà:
  - pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio on-line comunale ai sensi di legge;
  - pubblicata presso la sede A.R.E.A. di Oristano.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare opposizione:

- entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione per i residenti in Italia;
- entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione per i lavoratori emigrati all'estero.
- entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione per i lavoratori extraeuropei.

Il ricorso presentato o pervenuto oltre il suddetto termine di 30, 60 o 90 giorni sarà dichiarato inammissibile.

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Si avvisa però che non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni ed effettuato (l'eventuale) sorteggio in pubblica seduta delle domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio, verrà formulata la graduatoria definitiva.

La data del sorteggio sarà comunicata agli interessati, che hanno diritto ad assistervi, **con almeno 10 giorni di anticipo.**

**La graduatoria definitiva**, dopo l'approvazione con apposito atto dirigenziale, sarà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo, restando valida fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria. Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna nelle forme e nei termini di cui al D.lgs. 104/2010.

La graduatoria definitiva potrà essere modificata qualora il Comune accerti la sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti richiesti per l'assegnazione o la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata come segue:

- All'aggiornamento delle graduatorie viene provveduto – per le assegnazioni di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo venire costruite o rendersi comunque disponibili – con cadenza almeno biennale e comunque entro i due mesi dalla data di approvazione della deliberazione regionale di localizzazione dei programmi costruttivi, mediante bandi di concorso integrativi;
- A tali bandi possono partecipare sia coloro che, già iscritti in graduatoria, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione, sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- I soggetti iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, ogni quattro anni, negli appositi moduli, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nelle graduatorie definitive dichiarando la permanenza dei precedenti requisiti e condizioni.

#### **Art. 11 - DISPONIBILITA' IMMOBILIARE**

Si specifica che:

- saranno assegnati in base alla graduatoria di cui alla presente procedura eventuali ulteriori alloggi che si dovessero rendere disponibili (a seguito di nuove costruzioni e/o cessata locazione) nel periodo di validità della stessa graduatoria.
- il numero degli alloggi potrà subire delle variazioni in relazione all'eventuale rilascio di alloggi già assegnati;

Si fa presente che qualora nel corso dell'espletamento del presente Bando dovessero rendersi disponibili ulteriori alloggi, questi saranno assegnati all'esito della presente procedura.

Fino all'approvazione della graduatoria definitiva e delle relative sub graduatorie, gli alloggi verranno assegnati, in presenza di condizioni oggettive gravi o molto gravi, sulla base della graduatoria in corso di formulazione.

#### **Art. - 12 STANDARD E MODALITA' DI SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI.**

Gli alloggi di nuova edificazione e quelli che dovessero rendersi disponibili nel Comune di Laconi saranno assegnati secondo l'ordine in graduatoria e sulla base della corrispondenza tra tipologia di alloggio e numero di componenti il nucleo familiare, evitando, per quanto possibile, eccedenze superficiali rispetto agli standard abitativi regionali.

Assegnazioni in deroga saranno tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

#### **Art. 13- NORMA FINALE**

Il presente Bando, finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e affisso per 90 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Uras e nel sito istituzionale <https://www.comune.uras.or.it/it> e affisso nella sede di Oristano dell'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa e presso le rappresentanze consolari e diplomatiche all'estero più rappresentative.

#### **Art. 14- TRATTAMENTO DATI PERSONALI.**

Il Comune di Laconi, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli art. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli art. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), RPD che può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [privacy@comune.it](mailto:privacy@comune.it); [privacy@pec.comune.it](mailto:privacy@pec.comune.it).

#### **Art. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n°241/90 e ss.mm.ii. si comunica che il responsabile del procedimento è il Dott Luca Murgia.

#### **Art. 16 - NORME FINALI.**

Per quanto non espressamente previsto e regolato nel presente Bando, si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. n° 13/1989 e ss.mm.ii., nonché alla normativa vigente in materia.

#### **PER ULTERIORI CHIARIMENTI RIVOLGERSI A:**

Ufficio Amministrativo Segreteria - 1° piano Municipio - Piazza Marconi, 1, 09090 Laconi (OR)  
Tel.: 0782/866200;

Responsabile Procedimento: Dott. Luca Murgia

Aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari

Mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Laconi, 02/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(DOTT. LUCA MURGIA)  
*Documento firmato digitalmente*